



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: 3^a COMM. CONS. PER.

IN DATA: 06-10-2023

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**RELAZIONE UNICA
al progetto di legge "Legge sul Consumo"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Illustrissimi Membri del Consiglio Grande e Generale,

nella seduta del 21 settembre u.s. la III Commissione Consiliare Permanente ha esaminato in sede referente il progetto di legge "Legge sul Consumo" dopo che il Consiglio Grande e Generale lo ha licenziato in prima lettura nella sessione di novembre 2022, assegnandolo alla suddetta Commissione.

Il progetto di legge, come spiegato dal Segretario di Stato per l'Industria nell'illustrazione ai componenti della Commissione, ha l'obiettivo di introdurre una norma "quadro" concernente la tutela, anche collettiva, dei consumatori per elevarne il livello di protezione in un contesto in continua variazione, anche per quanto riguarda le forme e modalità di acquisto.

Il Focus non rappresenta l'introduzione di un codice del consumo, ma l'aggiornamento di una disciplina legislativa che trovava un solo e parziale precedente con una norma risalente all'anno 2005. E' necessario attendere l'impatto della medesima sul sistema socio-economico, per effettuare gli accorgimenti e gli aggiornamenti tempo per tempo necessari, preferendo, di fatto, un graduale approccio, rispetto all'introduzione di un vero e proprio Codice al Consumo come invece introdotto in altri ordinamenti. Ulteriore obiettivo del presente progetto di legge è quello di conformare, proporzionalmente, l'impianto normativo della Repubblica di San Marino alla già vigente normativa europea in materia, anche al fine di implementare e migliorare i rapporti commerciali con Paesi terzi e garantire, anche all'interno dello Stato, un elevato grado di tutela a favore di consumatori cittadini di altri Stati che vogliono concludere contratti sul territorio di San Marino ovvero con operatori economici aventi sede legale nel Paese, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, ciò nel pieno rispetto del contesto normativo sammarinese considerate le peculiarità dello stesso e gli strumenti di diritto comune già previsti e disciplinati. Il PdL vuole dettare i principi fondamentali di tutela del consumatore, quali: i diritti degli stessi, gli obblighi dei produttori e fornitori, le pratiche commerciali scorrette introducendo, altresì, nuovi strumenti di tutela sia davanti ad un Autorità di nuova istituzione competente in materia e fondamentale

Uscita Per



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

nella logica di maggiore integrazione con il contesto europeo, sia di fronte al Commissario della Legge (azione di classe c.d. class action), senza tralasciare poi previsioni volte all'introduzione di processi che, pur garantendo la massima tutela, possano portare velocemente alla definizione delle controversie rafforzando il concetto di certezza del diritto così strettamente legati alle esigenze del mondo economico.

Nello specifico il Presente Progetto di Legge nei suoi tratti fondamentali e degni di nota è così articolato:

All'articolo 3 viene definito l'ambito di applicazione della legge che ha lo scopo garantire di un elevato grado di tutela a favore di consumatori cittadini sammarinesi e, in una logica di reciprocità, di altri Stati.

Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono l'informazione del consumatore e gli obblighi generali e specifici di informazione.

L'articolo 7 disciplina la pubblicità nei rapporti tra operatori economici e verso i consumatori con la finalità di tutelare gli stessi dalla pubblicità ingannevole posta in essere da concorrenti e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire i limiti della pubblicità comparativa.

All'articolo 8 è disposto il divieto delle pratiche commerciali scorrette aggressive, le azioni e i comportamenti ingannevoli e le omissioni ingannevoli, mentre all'articolo 9 si prevede che i contratti conclusi in base a una pratica commerciale accertata o dichiarata scorretta sono nulli.

Con gli articoli 10 e 11 viene delegato il Congresso di Stato a disciplinare l'Autorità di vigilanza consumatori, che deve essere dotata di autonome competenze funzionali e decisionali. L'Autorità è ritenuta fondamentale al fine di garantire una corretta integrazione al contesto europeo avendo la stessa il precipuo ruolo di rappresentare il punto di contatto con tutte le altre autorità degli stati membri dell'Unione, e deve constare di un organo collegiale che opera in piena autonomia e indipendenza. All'Autorità, e solo temporaneamente all'Ufficio Attività di Controllo, saranno attribuite funzioni di regolamentazione con lo scopo anche di assicurare il costante aggiornamento alle norme e pratiche internazionali tempo per tempo vigenti, di controllo e di potere ispettivo e sanzionatorio sulle materie disciplinate dalla legge, nelle forme e nei limiti ivi indicati. Tale Autorità inoltre assorbe in parte le funzioni della Commissione Prezzi di cui alla Legge 31 ottobre 1994 n. 89 che viene abrogata arrivando in tal modo ad un approccio di libero mercato in ragione della conseguente eliminazione dei tariffari imposti per ordinanza trattate dalla medesima commissione ma garantendo un controllo più efficace sull'andamento del mercato e sulle eventuali distorsioni legate all'aumento dei prezzi.

L'articolo 12 esplicita di fatto una regola già nota alla giurisprudenza nel disporre che sono vessatorie le clausole che, oggettivamente, determinano a carico del

Maria Ricci



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Dall'articolo 13 all'articolo 17 vengono dettate le disposizioni relative alla sicurezza e qualità dei prodotti, alla presunzione e valutazione di sicurezza, alle responsabilità del produttore e del fornitore. Si precisa, al fine di fugare ogni dubbio, che è consentita l'immissione sul mercato di beni perfettamente in regola alle normative di settore ma per loro natura pericolosi. Sarà cura, pertanto, di tutti i soggetti della filiera porre in essere tutti i presidi di sicurezza.

Sul punto si evidenzia che avendo il nostro tessuto economico particolari interessenze con il mercato estero molte di queste pratiche sono già parte dell'attuale operatività degli operatori sammarinesi.

L'articolo 18 vieta qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità del produttore o del fornitore ed individua i termini di prescrizione dell'azione di risarcimento.

All'articolo 19, rubricato "Conformità al contratto", si ribadisce e si esplicita un principio già chiaro all'ordinamento in base al quale il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Il bene deve essere esente da vizi e si ritiene conforme qualora sia idoneo all'uso al quale è destinato o a quello che intende farne l'acquirente o corrisponde alla descrizione fatta dal venditore.

L'articolo 20 tratta i diritti del consumatore, in particolare fa riferimento al diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. In primis viene esplicitato il diritto del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente o riconducibile al momento della consegna del bene con particolare attenzione al corretto bilanciamento delle responsabilità alla luce della filiera di produzione, fornitura e vendita per quanto di competenza.

All'articolo 21 viene disciplinato il recesso per i contratti a distanza, on-line o negoziati fuori dai locali commerciali ove si prevede in favore del consumatore un periodo minimo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi, ciò in linea con la ratio prevista anche a livello europeo. Tale previsione è una tutela ulteriore per quei casi in cui il consumatore non ha potuto, considerata la particolare modalità di vendita, fisicamente prendere visione del prodotto prima di concludere il contratto.

Gli articoli 22 e 23 trattano rispettivamente i temi delle garanzie legali e convenzionali.

Con l'articolo 24 viene disciplinato il "Procedimento per la repressione delle violazioni dei diritti del consumatore", di nuova introduzione, esperibile di fronte all'Autorità di vigilanza qualora l'operatore economico ponga in essere comportamenti che possano

Maria Ricci



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

comportare gravi rischi per i diritti dei consumatori e comunque contrari alla presente legge. Contro il provvedimento dell'Autorità di vigilanza è ammessa opposizione davanti al Commissario della Legge e la sentenza è impugnabile di fronte al Giudice d'Appello.

L'articolo 25 legittima le Associazioni dei consumatori ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, nelle materie e per i diritti riconosciuti dalla presente legge. La legittimazione ad agire, e il potere di intervento riguarda, oltre i procedimenti di natura civile, anche i procedimenti di natura amministrativa e la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali.

L'articolo 26 istituisce presso l'Autorità di vigilanza consumatori una Camera di conciliazione consumatori, avente il fine di realizzare ed implementare forme alternative di risoluzione extragiudiziale, anche in via telematica, delle controversie, rientranti nel campo dei diritti oggetto della legge, sia nazionali che transfrontaliere, tra consumatori e operatori economici residenti e stabiliti in San Marino o in Paesi dell'Unione europea o in Paesi extracomunitari.

All'articolo 27 viene introdotto l'istituto dell'azione di classe che può essere promossa da singoli consumatori, anche per il tramite delle associazioni dei consumatori. L'azione può essere esperita al fine di tutelare diritti individuali e omogenei di una classe di consumatori lesi nei loro diritti riconosciuti dalla presente legge, da un medesimo comportamento posto in essere da un operatore economico.

Competente a conoscere dell'azione è il Commissario della Legge. La procedura prevede un periodo non superiore a 60 giorni per dare pubblicità all'azione di classe introdotta al fine di permettere a terzi o l'intervento volontario in giudizio, che dovrà essere svolto a mezzo avvocato, o atto di adesione, che può essere svolto personalmente o per il tramite delle associazioni dei consumatori, al solo fine di concorrere all'eventuale riparto. Dopo tali adempimenti il Commissario della Legge definisce la classe e successivamente esperisce il tentativo di conciliazione fra le parti. Il verbale di avvenuta conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Il consumatore leso che non abbia partecipato al procedimento di classe conserva il diritto di procedere con azione individuale.

L'articolo 29 prevede che, fatta salva la previsione di specifici termini prescrizionali contenuti nella legge, le azioni volte alla tutela dei diritti dei consumatori riconosciuti dalla presente legge si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui essi possono essere fatti valere.

Si precisa che la previsione di specifiche forme di tutela introdotte nel presente testo non vogliono disapplicare in alcun modo le azioni di diritto comune dell'ordinamento sammarinese di cui si è tenuto conto nella logica di allineamento del testo alle peculiarità del nostro ordinamento, che continuano ad avere piena applicazione ed efficacia ove non previsti nella presente legge specifici strumenti di tutela.

M. P.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

All'articolo 30 vengono disposte le sanzioni amministrative con possibilità di oblazione volontaria.

Agli articoli 31, 32, 33 e 34 vengono rispettivamente disciplinati il rinvio, le norme di coordinamento, le abrogazioni e l'entrata in vigore.

Il Governo ha presentato emendamenti modificativi e aggiuntivi, per la quasi totalità di natura formale e non sostanziale, nello specifico:

- Emendamento modificativo dell'art.2: al comma 1, punto b) è stato aggiunto il riferimento all'art.6 della legge 144 del 2005; al comma 1 punto f) e g) in materia di controversie è stata aggiunta la specifica relativa ai beni; punto h) è stata aggiunta una specifica sulle caratteristiche obbligatorie della pubblicità. Le ulteriori modifiche riguardano correzioni dell'elenco alfabetico, di sintassi, ortografiche e di punteggiatura.
- Emendamento modificativo dell'articolo 4, comma 4: è stato corretto il richiamo ai commi 2 e 3;
- Emendamento modificativo dell'articolo 5, comma 7: è stata inserita una specifica riferita all'obbligo di identificare la qualità del prodotto a cui si riferiscono i prezzi;
- Emendamento modificativo dell'articolo 11: è stato corretto l'elenco dei punti relativi al comma 1 ed al punto d) è stato riportato in lettere anziché in cifre il termine in giorni 30;
- Emendamento aggiuntivo dell'articolo 12, comma 3 e 4: il comma 3) specifica le caratteristiche delle clausole contrattuali e stabilisce che in caso di dubbio interpretativo valga sempre l'interpretazione più favorevole al consumatore; il comma 4) prevede la nullità di rimandi a normativa estera in assenza delle medesime tutele previste dall'ordinamento sammarinese, stabilendo la possibilità di rinvio solo per legislazioni estere che, secondo l'apprezzamento del giudicante, siano più favorevoli al consumatore.
- Emendamento modificativo dell'articolo 21: sostituzione del termine "acquisisce il possesso" con "riceve la consegna" quale riferimento temporale per i termini di recesso.
- Emendamento modificativo dell'articolo 26, comma 3: inserisce la previsione di emanazione di apposito provvedimento normativo;
- Emendamento modificativo dell'articolo 28: inserisce al comma 1 il punto f-bis);
- Emendamento modificativo dell'art.30: al comma 1) è stato modificato il range sanzionatorio da €.600 a €60.000; al comma 2) è stata inserita la specifica delle verifiche effettuate da organi ed uffici competenti; al comma 5)

Michele Senz



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

è stata inserita una specifica di rimando all'articolo 34 della legge 68/1989 e alle successive modifiche.

- Emendamento aggiuntivo dell'art.30 bis: è stata inserita la disciplina della recidiva;
- Emendamento modificativo dell'art.33: è stato integrato il rimando all'art.10 della legge 144/2005 e alle successive modifiche della Legge n. 89/1994.
- Emendamento modificativo dell'art.34: È stato modificato il termine di entrata in vigore al 1 gennaio 2024.

Il gruppo di opposizione Rete ha presentato emendamenti modificativi e aggiuntivi, in parte ritirati, nello specifico:

- Emendamento modificativo dell'articolo 6: È stato eliminato il potere attuativo dell'autorità di Vigilanza in luogo di un rimando generale ai provvedimenti attuativi della presente legge;
- Emendamento modificativo dell'articolo 7: sostituisce al comma 1) la forma verbale della frase con l'inserimento del tempo presente. Al comma 3) elimina l'inciso riferito alla determinazione d'ingannevolezza del messaggio pubblicitario attraverso decreto delegato;
- Emendamento aggiuntivo dell'articolo 7 bis: introduce la definizione di "azioni ingannevoli".
- Emendamento modificativo dell'articolo 10: elimina i commi 1 e 2 e disciplina le funzioni di Autorità di Vigilanza dei Consumatori in capo ad apposita sezione della Polizia Civile con rimando di disciplina a decreto delegato e successivi protocolli;
- Emendamento abrogativo dell'articolo 11;
- Emendamento modificativo dell'articolo 30, comma 2; elimina la parte del comma che disciplina gli accertamenti;
- Emendamento modificativo dell'art.34: Viene parimenti modificato il termine di entrata in vigore al 1 gennaio 2024.

I lavori si sono svolti in un clima di collaborazione in parziale discontinuità con quanto verificatosi nelle ultime occasioni di confronto istituzionale anche soprattutto nel contesto dei lavori del Consiglio Grande e Generale.

Tale circostanza ha reso possibile un confronto costruttivo tra tutte le parti garantendo la possibilità di definire emendamenti condivisi traendo spunto dai contributi provenienti anche dalle forze di minoranza.

Nello specifico degne di nota sono:

Gruppo Rete



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

- la condivisione sulla Istituzione di una Authority competente in materia di diritti dei consumatori in un tempo utile alla valutazione di tutti gli aspetti e implicazioni derivanti dal percorso di associazione con l'Unione Europea, ciò senza omettere la precisa definizione delle funzioni e dei poteri che alla stessa dovranno essere attribuiti, ancorché, ad oggi, esercitati senza soluzione di continuità dai competenti organi e uffici;
- la condivisa riformulazione, concordata con i Gruppi Consiliari, dell'articolo 30, riferito alle sanzioni amministrative. Ciò in ragione del chiarimento intervenuto sulla *ratio* dell'originario articolo 30 che intendeva prevedere, con il passaggio della norma, un'incidenza da parte della politica nell'attività di controllo, quanto quella di rafforzare il concetto e l'esigenza di una più efficiente e coordinata politica del controllo. La spiegazione, portata all'attenzione della Commissione da parte del Segretario di Stato, ha chiarito ed evidenziato la differenza sostanziale esistente tra attività di controllo e politica del controllo.

La Commissione con Voti Favorevoli 15 Voti Contrari 0 Astenuti 0 Non
Votanti 0 ha approvato all'unanimità il progetto di legge comprensivo degli
emendamenti accolti.

A conclusione dei lavori, il sottoscritto Consigliere Michela Pelliccioni è stato
incaricato per la redazione della relazione unica sul progetto di legge, con
approvazione dei presenti.

Eccellenze, Onorevoli Colleghi, nell'evidenziare come tale intervento normativo
costituisca un elemento di novità ed evoluzione normativa per la Repubblica di San
Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.

Il Relatore Unico
Consigliere Michela Pelliccioni